

NOVITA' PER A.S.D. E S.S.D.

INQUADRAMENTO TIPOLOGIA DI LAVORO

E' stato abrogato l'art. 67 co. 1 let. m) che prevedeva l'inquadramento tra i redditi diversi dei compensi percepiti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e da rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale non professionali; tali rapporti dovranno essere inquadrati in altre tipologie (D. Lgs. 36/2021).

ANDREA MAGARI SPECIFICHI QUALI?

E' lavoratore sportivo, l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l'attività sportiva dietro un corrispettivo; restano escluse le mansioni di carattere amministrativo- gestionale.

I rapporti di lavoro di carattere amministrativo-gestionale dovranno essere gestiti dagli Organismi sportivi e dagli ESD secondo le modalità previste per l'assolvimento degli ordinari adempimenti sia

Fiscali che previdenziali, nonché di comunicazione UNILAV.

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa quando:

- La durata delle prestazioni non supera le 24 ore settimanali
- Le prestazioni risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva.

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE

E' stata istituita una soglia di esenzione, dalle imposte dirette per il lavoratore sportivo nell'area del dilettantismo, sino ad euro 15.000 totali annui; per la previdenza, la soglia di esenzione è di 5.000 euro, varcando tale soglia sarà dovuta una contribuzione inps del 12,5%.

Per le collaborazioni amministrativo-gestionali l'aliquota previdenziale è del 35,03% (ridotta al 50% sino al 2027).

Se l'ammontare annuo complessivo dei compensi supera i 15.000 euro, la parte eccedente concorre a formare il reddito con l'applicazione delle ordinarie ritenute fiscali erariali e addizionali irpef.

Per verificare il rispetto della soglia di esenzione è necessario che il collaboratore rilasci una autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi annui percepiti per le prestazioni sportive; l'esenzione si applica anche per i rapporti di carattere amministrativo-gestionale.

Per il 2023, anno in cui è vigente la doppia disciplina, è prevista una disciplina transitoria che prevede un'unica fascia di esenzione di 15.000 euro.

Per premi corrisposti a tesserati e tecnici in occasione di manifestazioni sportive è prevista una ritenuta a titolo di imposta del 20%.

ADEMPIMENTI

L'ente sportivo è tenuto a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, tale comunicazione equivale alla comunicazione al centro per l'impiego e deve essere effettuata in tempo reale.

I datori di lavoro del comparto dilettantistico non dovranno inviare la comunicazione Unilav attraverso i canali tradizionali regionali e del ministero del lavoro e delle politiche sociali, optando per l'utilizzo del registro.

I lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale e devono provvedere all'iscrizione alla gestione separata INPS.

La denuncia di iscrizione e di variazione per assicurare all'INAIL i co.co.co non può essere effettuata tramite registro.

Il legale rappresentante dell'ente è tenuto ad accreditarsi alla piattaforma del registro.

LIBRO UNICO DEL LAVORO

E' previsto l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro; tale obbligo può essere adempiuto con le modalità tradizionali a cura del datore di lavoro o degli intermediari delegati (ex L. 12/1979) con riguardo alle collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste nel decreto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000 non vi è obbligo di emissione del prospetto paga.

AUTOCERTIFICAZIONE PER SPESE VOLONTARIO

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 purché l'importo non superi i 150 euro mensili.

NUOVO REGIME IVA NELLO SPORT

A seguito di una procedura d'infrazione UE, la legge ha ricondotto nel regime di esenzione iva le prestazioni di servizi rese dalle A.S.D. strettamente connesse con la pratica dello sport o educazione fisica, comprese quelle svolte a favore di soggetti non tesserati.

Ad una prima lettura sembra che vi rientrino anche le attività commerciali strutturalmente funzionali all'attività sportiva dilettantistica, tra i quali i proventi derivanti da:

- la somministrazione di alimenti e bevande effettuate nel contesto dello svolgimento dell'attività sportiva,
- la vendita di materiali sportivi
- la vendita di gadget pubblicitari
- le sponsorizzazioni
- cene sociali.

Per la superiore elencazione, essendo un'interpretazione, consiglieri una certa prudenza.

Chiaro sembra l'ambito di esenzione i servizi educativi e formativi diretti all'insegnamento di pratiche sportive.

ADEGUAMENTI STATUTARI

L'art. 7 del D.P.R. 36/2021 ha introdotto delle clausole obbligatorie per gli statuti di a.s.d. e s.s.d..

La mancata conformità rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Eventuali adeguamenti dovranno essere effettuati entro il 31/12/23.

Le modifiche saranno esenti dall'imposta di registro.